

Trattamento economico dovuto al lavoratore – Cass. n. 22428/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Cessione di azienda - Illegittimità - Trattamento economico dovuto al lavoratore - Indennità di disoccupazione - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui sia accertata l'illegittimità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di disoccupazione dall'INPS, non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, poiché il trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito ha natura retributiva.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22428 del 06/08/2021 (Rv. 662090 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2112

Corte

Cassazione

22428

2021